



Newsletter Aris

n° 648 – 08.10.2024

L'Omnibus è legge dello Stato

Il DL Omnibus ([A.C. 2066](#)) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diviene legge. Ricordiamo che il testo così come uscito dopo l'esame parlamentare, è stato recentemente approvato in via definitiva dalla Camera; per l'approvazione è stata posta la fiducia. Tra le norme di maggiore interesse segnaliamo le "Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale - Governance Fondazione Enea Tech e Biomedical"(art. 11-ter), e il "Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura" (art. 11).

Riteniamo opportuno riproporre una breve sintesi ed una prima analisi delle norme che possono interessare più da vicino il nostro settore.

Ricerca

- **Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale - Governance Fondazione Enea Tech e Biomedical (art. 11-ter):**
 - **Inserimento Ministero della Salute per Vigilanza Fondazione Enea Tech e Biomedical:** si prevede che la Fondazione Enea Tech e Biomedical sia sottoposta non solo alla vigilanza del MIMIT (ex MISE), ma anche del MinSal, i quali, possono dunque definirne gli obiettivi strategici.
 - Scopo della Fondazione: nella norma istitutiva della Fondazione (art. 42 del DL [34/2020](#)) è inserita la specifica per la quale la Fondazione possa operare anche nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza.
 - **Governance delle attività nell'ambito dei servizi sanitari:** si prevede che, quando opera nella gestione dei servizi sanitari e cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto no profit partecipato dalla stessa Regione.
 - **Fondi:** si prevede che il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico ([Legge 234/2021](#), art. 1, comma 951) sia utilizzato non solo per la promozione della ricerca e la riconversione industriale del settore biomedicale, ma altresì per la ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza.
 - **Iter e diritto di prelazione vendita complessi aziendali ospedalieri e ricerca:**
 - **Diritto di prelazione:** per garantire integrità continuità delle prestazioni specialistiche del SSN, in caso di vendita disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria di complessi aziendali operanti nei settori della ricerca e dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni pubbliche e private che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori specifici, agli enti pubblici dotati di competenza nei settori e agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati.
 - **Esercizio del diritto di prelazione:** del diritto di prelazione è data contezza nell'avviso di vendita. Questo è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso MIMIT, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario.
 - **Caso di mancata offerta:** se non sono pervenute offerte il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita, e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni ivi stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.
 - **Deroga accordo di equilibrio economico regionale Regione Lazio:** la Regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti no profit per la acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui sopra (art. 1, comma 180, Legge 311/2004).

Rifinanziamento di fondi

- **Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura (art. 11):**
- **Fondo per emergenze nazionali:** le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, al fondo per le emergenze nazionali istituito dall'art. 44 del [Codice della protezione civile](#). Quest'ultimo è incrementato di 50 milioni di euro.
- **Fondazione Santa Lucia:** è assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.
- **Integrazione risorse bonus psicologo 2024 (comma 5-bis):** per l'anno 2024 è prevista un'integrazione di 2 milioni di euro alle risorse stanziare per il bonus psicologo ([art. 1-quater, comma 3, DL 228/2021](#)). A tali oneri – 2 mln di euro – si provvede tramite l'uso del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MnSal.

PNRR

- **Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (art. 7-bis):** per garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2 -1.1.2 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature", si prevede che le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., che sono corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano prorogati fino al 30 settembre 2025, fatta salva l'eventuale scadenza naturale successiva a tale data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- **Disposizioni finanziarie in materia di PNRR (art. 18-quinquies):** per garantire liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento. Si demanda ad un decreto MEF la definizione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni titolari delle misure e dei soggetti attuatori si attengono agli adempimenti previsti.

Cordiali saluti

Ufficio Comunicazione



- Servizi di pulizia e sanificazione
- Vendita attrezzature per pulizie
- Vendita prodotti per pulizia e igiene personale
- Vendita prodotti monouso in carta, plastica e materiali ecosostenibili
- Vendita DPI e prodotti medicali

